

**GANELLI
INSABELLA - VADALÀ**

NOTAI ASSOCIATI

C.so Galileo Ferraris, 73 - 10128 TORINO
Tel. 011.5061611 - Fax 011.5061655

1

ALLEGATO *A* AL NUMERO 38248 DI FASCICOLO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AUTORIZZAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 1 n. 10/2019
DEL 1° AGOSTO 2019

REPERTORIO numero 3067

Dott. A. Vadalà

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- PROCURA SPECIALE -----

Il giorno primo ottobre duemilaventiquattro. -----

----- (01-10-2024) -----

In Torino, in una sala al piano *sesto* ----- dello sta-
bile di corso Vittorio Emanuele II n. 178, -----

----- Avanti me dottor ALBERTO VADALA', -----
notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Torino e Pinerolo, -----

----- alla continua presenza dei signori: -----

= LINSALATA Gianfranco, nato a Torino il 18 luglio 1974, residente
in Collegno (TO), piazza Sandro Pertini n. 8/E; -----

= GIACALONE Giuseppe, nato a Torino il 17 ottobre 1976, residente
in Settimo Torinese (TO), via Montesilvano n. 7; -----

testimoni idonei a me notaio cogniti, aventi i requisiti di legge; -----

----- è personalmente comparso il signor: -----

= **DOGLIANI Matterino**, nato a Narzole (CN) il 7 dicembre 1940, do-
miciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94 e titolare del codi-
ce fiscale numero: -----

- DGL MTR 40T07 F846N, -----

identificato a mezzo di carta di identità numero CA04392EL rilascia-
ta dal Comune di Narzole ed avente scadenza il 7 dicembre 2029; ---

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, con il pre-
sente atto dichiara, alla presenza dei testimoni, di nominare quale

sua procuratrice speciale la propria figlia -----

- DOGLIANI Valentina, nata a Torino il 25 marzo 1975, domiciliata
in Serralunga d'Alba (CN), via Roddino n. 21 e titolare del codice fi-
scale numero DGL VNT 75C65 L219F, -----

affinché, in nome e per conto di esso mandante, possa intervenire nel-
l'atto di costituzione della "FONDAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
PER LA CULTURA D'IMPRESA E DEL LAVORO - Ente del Terzo
Settore", in forma abbreviata "FONDAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

- ETS" con sede in Cuneo, avente per scopo principale il persegui-
mento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di
cui all'art. 5 del D.lgs 117/2017, contribuendo ad una diffusione della
cultura del lavoro con particolare attenzione al territorio di Cuneo
ma anche oltre il perimetro provinciale, dedicandosi, tra l'altro, a: ---

- proporre azioni volte a favorire l'efficientamento dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro sul territorio; -----

- favorire l'inclusione nel mercato del lavoro di categorie svantaggia-
te; -----

- promuovere azioni per migliorare l'orientamento scolastico; -----

- attivare progetti ed iniziative tese a promuovere la cultura delle pa-
ri opportunità in generale e della parità di genere in particolare; ----

- proporre e/o supportare attività ed iniziative di interesse generale
in ambito "cultura d'impresa"; -----

- supportare attività di tipo sociosanitario per la prevenzione e la pro-
mozione della salute; -----

- proporre e/o supportare iniziative a tutela dell'ambiente; -----

- attivare e/o supportare progetti di cooperazione allo sviluppo, sia a livello territoriale che a livello internazionale, nonché progetti che operino attivamente per lo sviluppo di attività commerciali - imprenditoriali eque e solidali. -----

La nominata procuratrice potrà pertanto: -----

- intervenire nell'atto di fondazione, sottoscrivendo lo stesso con ogni eventuale allegato; -----

- apportare al fondo di dotazione la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero); -----

- stabilire l'esatta denominazione della Fondazione, la sua durata e la data di chiusura dell'esercizio; -----

- formulare l'esatta stesura dello scopo della Fondazione; -----

- provvedere alla nomina degli organi sociali per quanto opportuno in sede di costituzione, eventualmente anche nella persona di sé medesima procuratrice; -----

- inserire nello stipulando atto costitutivo e nell'allegato statuto tutti i patti e condizioni che saranno ritenuti opportuni; -----

- delegare a terzi la facoltà di apportare all'atto costitutivo ed allo statuto le eventuali modifiche richieste dalle competenti Autorità in sede di riconoscimento quale ente del terzo settore e di attribuzione della personalità giuridica; -----

- fare infine per il buon esito del presente mandato tutto quanto opportuno o necessario, intendendosi delegati i più ampi poteri in ordine all'esecuzione del mandato conferito. -----

La procuratrice è espressamente autorizzata a contrarre con sé stessa
ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del codice civile, anche qualora in-
tervenisse quale procuratrice di una o più altra parte partecipante al-
la erigenda Fondazione. -----

Con promessa de rato et valido e sotto gli obblighi legali del rendi-
conto e da esaurirsi in unico contesto. -----

Le spese del presente atto sono a carico del comparente. -----

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto, in parte mano-
scritto da me notaio e in parte scritto con mezzi meccanici da persona
di mia fiducia su pagine *quattro circa di un foglio* -----

----- quale atto leggo, alla continua
presenza dei testimoni, al comparente che approvandolo e confer-
mandolo, unitamente ai testimoni, meco notaio lo sottoscrive. -----

Matterino Boglietti
Giuseppe Giordano
Giuseppe Giordano

[Signature]



ALLEGATO "B" AL N. 38278 DI FASCICOLO

STATUTO

FONDAZIONE DEGLI INDUSTRIALI PER LA CULTURA D'IMPRESA E DEL LAVORO -

ENTE DEL TERZO SETTORE

CAPO I

Costituzione - Sede - scopo - durata

Articolo 1

COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DEGLI INDUSTRIALI PER LA CULTURA D'IMPRESA E DEL LAVORO - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "FONDAZIONE DEGLI INDUSTRIALI - ETS" (nel seguito la Fondazione).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione disciplinata dal Titolo IV del Codice di Terzo Settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ispira il proprio agire al principio enunciato dall'art. 1 della Costituzione che vuole l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Articolo 2

SEDE

La Fondazione ha legale sede in Cuneo.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

DURATA

La durata della Fondazione è illimitata, salvo delibera di scioglimento da parte del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 4

SCOPO

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs 117/2017, contribuendo ad una diffusione della cultura del lavoro con particolare attenzione al territorio di Cuneo ma anche oltre il perimetro provinciale, dedicandosi principalmente a:

- **lett. a) Interventi e servizi sociali :** attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate

in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

- **lett. c) Prestazioni socio-sanitarie** (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni).
- **lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale** (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**.
- **lett. e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente** e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n.281).
- **lett. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio** (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
- **lett. g) Formazione universitaria e post-universitaria.**
- **lett. h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale**
- **lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017.
- **lett. l) Formazione extra-scolastica**, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- **lett. m) Servizi strumentali ad enti del terzo settore** per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore.
- **lett. n) cooperazione allo sviluppo** (legge 11 agosto 2014, n. 125).
- **lett. p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro** (art. 2, comma 4, decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. All'art. 2, comma 4, decreto legislativo 112/2017). Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati":
 - Lavoratore molto svantaggiato privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di "lavoratore "svantaggiato" (presente nella legge).
 - Persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
- **lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.**
- **lett. s) agricoltura sociale** (art. 2, legge 18 agosto 2015, n. 141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale.
- **lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** (legge 19 agosto 2016, n. 166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017.
- **lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale** di cui al presente articolo, **promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi** (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) e **i gruppi di acquisto solidale** (articolo 1, comma 266, legge 24 dicembre 2007, n. 244).
- **lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

Più precisamente la Fondazione si propone di:

- proporre azioni volte a favorire l'efficientamento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio;

- favorire l'inclusione nel mercato del lavoro di categorie svantaggiate, nonché di persone e nuclei familiari in difficoltà economica, collaborando con Enti, Istituzioni e realtà pubbliche e/o private del territorio per sviluppare progetti che supportino l'inserimento e/o il reinserimento sociale e lavorativo, anche attraverso il supporto ad iniziative che rispondano all'esigenza alloggiativa per queste categorie di persone;
- promuovere azioni per migliorare l'orientamento scolastico, anche mediante la costruzione di collaborazioni con istituti scolastici, universitari e centri di ricerca, volte anche a migliorare l'offerta formativa per renderla più aderente alle esigenze del mercato del lavoro locale;
- attivare progetti ed iniziative tese a promuovere la cultura delle pari opportunità in generale, della parità di genere in particolare, sviluppando azioni positive per valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro in ambito STEM e supportare l'occupazione femminile per rispondere alle sempre maggiori esigenze di competenze formative e professionali in tale ambito;
- proporre e/o supportare attività ed iniziative di interesse generale in ambito "cultura d'impresa", tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: la valorizzazione del patrimonio – materiale e immateriale – storico, artistico e archivistico delle imprese al fine di conservare e diffondere la cultura d'impresa locale, le sue peculiarità e la sua storia e rendere attrattivo il tessuto imprenditoriale;
- supportare attività di tipo sociosanitario per la prevenzione e la promozione della salute, nonché attività integrative del servizio pubblico al fine di rispondere alle esigenze di tutela della salute delle persone in stato di bisogno, con disabilità o situazioni di emarginazione;
- proporre e/o supportare iniziative a tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla promozione della salvaguardia delle risorse ed alla tutela e promozione del paesaggio;
- attivare e/o supportare progetti di cooperazione allo sviluppo, sia a livello territoriale che a livello internazionale, nonché progetti che operino attivamente per lo sviluppo di attività commerciali – imprenditoriali eque e solidali.

La Fondazione può esercitare anche attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività generali di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nei limiti del D.M. 107/2020 e sue successive modificazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la Fondazione può svolgere attività di sponsorizzazione ed erogazione di liberalità finalizzate a perseguire i propri scopi statuari, anche al fine di promuovere i propri valori presso l'opinione pubblica e nelle relazioni con gli stakeholder istituzionali, può – inoltre – avviare collaborazioni con i soggetti ritenuti idonei, in particolare con Centri per l'impiego pubblici, con le Agenzie per il lavoro private, al fine di implementare un miglior incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e con Enti del terzo settore.

A supporto delle sue attività la Fondazione può attivare un Centro Studi che abbia come scopo quello di produrre ricerche, studi e analisi sui fabbisogni del mercato del lavoro, promuovendole anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari pubblici.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a Direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art.4 comma 2 D.lgs n.117/2017.

CAPO II

Patrimonio – Raccolta Fondi – Esercizio Finanziario

Articolo 5

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art.8 D.lgs. 117/2017. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, vendite rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

M. Anna Clara Corra

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 6 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal Fondo di Dotazione indisponibile, espressamente vincolato nei limiti di legge quale garanzia patrimoniale dei creditori della Fondazione e dei terzi in genere, e pertanto non utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali:

- rappresentato dai conferimenti effettuati in fase di costituzione;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti e contributi in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o da terzi, soggetti pubblici o privati, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal Fondo di Gestione, utilizzabile per lo svolgimento dei propri compiti, costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi annuali obbligatori dei Fondatori e dei Partecipanti;
- da eventuali proventi, contributi, elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati internazionali;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Articolo 7 DESTINAZIONE AVANZI DI GESTIONE

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo di attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione eventualmente dovesse subire e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.lgs. n.117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di inerzia l'Organo di controllo, devono senza indugio convocare il Consiglio di Indirizzo affinché

Alberto Olivero

Prodotto da C. R. R.

Carlo R.

Carlo R.

4



deliberi la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 8 **IRRIPETIBILITÀ DI APPORTI E VERSAMENTI**

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 9 **RACCOLTA DI FONDI**

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Articolo 10 **PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE**

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.lgs. 117/2017 e degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Articolo 11 **VOLONTARIATO**

La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 17 e 18 D.lgs. 117/2017, può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, iscrivendo in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 12 **ESERCIZIO FINANZIARIO E SCRITTURE CONTABILI**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini per il deposito previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione, laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida pro tempore vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000,00 euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

CAPO III
Fondatori e Partecipanti

Articolo 13
MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti

Articolo 14
FONDATORI

Possono essere Fondatori coloro i quali (persone fisiche o giuridiche) hanno sottoscritto l'atto costitutivo o siano dichiarati tali in Consiglio di Indirizzo tramite votazione e da questo riportati su apposito libro.

La qualifica di Fondatore può essere inoltre riconosciuta, anche con adesione successiva alla costituzione, alle persone fisiche e giuridiche che si impegnino a contribuire alle attività della Fondazione mediante la corresponsione annuale di un contributo in denaro, beni o servizi nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nelle misura che saranno determinate annualmente dal Consiglio stesso. Il Consiglio dovrà determinare quanto del contributo sarà destinato al fondo di dotazione e quanto al fondo di gestione.

Ogni Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Fondatore. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento di comunicazione da parte della Fondazione.

Un Fondatore può essere escluso, per gravi motivi, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Articolo 15
PARTECIPANTI

Possono divenire Partecipanti le persone fisiche e giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione mediante apporto di denaro, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante inoltre implica l'impegno a contribuire alle attività della Fondazione mediante la corresponsione annuale di un contributo in denaro, beni o servizi nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nelle misure che saranno determinate annualmente dal Consiglio stesso. Il Consiglio dovrà determinare quanto del contributo sarà destinato al fondo di dotazione e quanto al fondo di gestione.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.



Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

Articolo 16 **DECADENZA - ESCLUSIONE RECESSO**

Decadono dalla qualifica e cessano di partecipare alla Fondazione i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza ha luogo anche per le seguenti cause:

- Estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedure di liquidazione;
- Liquidazione giudiziale e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Partecipanti possono essere esclusi per gravi motivi con delibera del Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui infra.

I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

I Fondatori possono essere esclusi, oltre che nei casi previsti nell'art. 14, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

Il Fondatore per il quale è proposta l'esclusione non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione di Fondatori o Partecipanti, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Fondatore/Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione comporta la cessazione dalla qualità di Fondatore/Partecipante con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Fondatore/Partecipante escluso e può essere impugnata innanzi al Consiglio di indirizzo entro il termine di sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

I contributi versati dai Fondatori e le quote versate dai Partecipanti decaduti, receduti ed esclusi, rimangono consolidate nel patrimonio della Fondazione.

CAPO IV **Organi della Fondazione**

Articolo 17 **ORGANI**

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio d'Indirizzo
- L'Assemblea di Partecipazione
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- L'Organo di Controllo
- Il Revisore legale (se nominato)
- I Presidenti Onorari (se nominati)

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Tutte le cariche sono gratuite, salva la possibilità di prevedere compensi, purché proporzionali all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti

che operano nei medesimi e analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art 8 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18 CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai rappresentanti dei Fondatori secondo quanto previsto dall'art. 14.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

- Determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, nel rispetto del presente statuto e che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Nomina, con le modalità di cui all'art. 23 del presente Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove ritenuto opportuno, può nominare uno o più Presidenti Onorari;
- Nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Controllo, anche monocratico e gli eventuali supplenti;
- Nomina, ove previsto dalla legge o ritenuto opportuno, determinandone il compenso, il Revisore Legale dei Conti;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- Delibera eventuali modifiche statutarie;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- Delibera, ai sensi dell'art. 15, in merito all'impugnazione delle delibere di esclusione di Fondatori e Partecipanti;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge applicabile o dallo statuto alla competenza "dell'Assemblea".

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio d'Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo o dal segretario.

Articolo 19 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo di riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio d'Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Roberto Def. O'Neil 8 *Giampaolo Sordani*
Stefano Pandino *Barbara Plesca* *Federico Spicci*

Articolo 20
ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione.

L'assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

- Nomina un componente del Consiglio di Amministrazione;
- Formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano d'età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo o dal segretario.

Articolo 21
DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 22
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto, su proposta del Consiglio d'Indirizzo, da un numero dispari da cinque a nove membri, compreso il Presidente, secondo quanto determinato dal Consiglio di Indirizzo al momento della nomina, nominati come segue:

- Se composto da n. 5 membri:
 - o n. 4 Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Indirizzo,
 - o n. 1 Consigliere è nominato dall'Assemblea di Partecipazione
- Se composto da n. 7 membri:
 - o n. 5 Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Indirizzo,
 - o n. 2 Consiglieri sono nominati dall'Assemblea di Partecipazione
- Se composto da n. 9 membri:
 - o n. 7 Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Indirizzo,
 - o n. 2 Consiglieri sono nominati dall'Assemblea di Partecipazione

Ove non siano stati ammessi Partecipanti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

Ugo Pappalardo
Bernardo Giuglio

Francesco
L. Lattini

Luigi
Serafina

Peter
Valentini

Costantino
Sergio
Muller

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto richiesto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- Predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- Delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- Predispone il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale;
- Approva regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- Individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- Nomina, ove opportuno, su proposta del Presidente, il Direttore Generale e la Segreteria amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- Delibera, ai sensi dell'art. 15, in merito all'ammissione dei Partecipanti;
- Delibera, ai sensi dell'art. 15, in merito all'esclusione di Fondatori e Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

Articolo 23

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE - PRESIDENTI ONORARI

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione del Fondatore Confindustria Cuneo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private con altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione ed ha tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione disgiunti dagli altri membri ed, in sua assenza, tali poteri sono in capo al Vice Presidente.

Ronito
Sergio

Olmo
Bela

Officio
Fabio

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Indirizzo può nominare uno o più Presidenti Onorari della Fondazione.

I Presidenti Onorari partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, non hanno alcun potere di rappresentanza della Fondazione e non possono in alcun modo impegnarla giuridicamente.

Articolo 24

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo, che ne nomina il Presidente.

Qualora il Consiglio di Indirizzo lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico. In tal caso è nominato anche un membro supplente.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e precisamente fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica di soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente dell'Organo Amministrativo, la notizia della cessazione della carica del sindaco unico o di uno dei membri effettivi.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo Amministrativo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art 2339 del Codice Civile. I Componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei suoi componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'art 14 del D. Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Consiglio di Indirizzo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisore legale dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Articolo 25

VIDEOCONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi della Fondazione, previsti nel presente statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o videoconferenza, a condizione che:

- Nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- Il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Il Segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il Segretario verbalizzante.

CAPO V

Scioglimento – Fusione, Trasformazione, Scissione - Clausola arbitrare – Rinvio

Articolo 26

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.

Articolo 27

SCIoglimento

Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa qualità od il patrimonio sia divenuto insufficiente, la Fondazione si estinguerà secondo le disposizioni che seguono.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Indirizzo, osservate le disposizioni di legge, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, rappresentanza e compensi e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, nonché i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui al comma seguente.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano una analoga attività istituzionale secondo quanto deciso dal Consiglio di Indirizzo, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono ritenuti nulli.

Articolo 28

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Cuneo, lì 8 ottobre 2024

Marco Raffaella Coraggio
Bernardo Giuseppe

[Signature]

Indirizzo

Sirena Tosa

Fede Gruppo

Valentini

Costa eugenio

Giorgio Minghio
Maurizio Sesto
Roberto Tello

Omar Sesto

Stefano Sesto

Stefano Sesto

Officio Sesto

Fede Sesto



[Vertical signature on the right margin]